legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 35/2019
del 10 ottobre 2019

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Gli effetti sulla tassazione di gruppo dell'incorporazione della consolidante
Le modalità della cessione del credito Iva nell'ambito di un conferimento di ramo d'azienda
L'emissione di una nota di credito per sanare la doppia trasmissione della fattura elettronica

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La detraibilità dell'Iva assolta in relazione a un acconto versato
L'indeducibilità dei costi non inerenti all'attività di impresa
Fiscalità dei canoni d'affitto d'azienda
La configurabilità di operazioni oggettivamente inesistenti

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Non rimborsabili le imposte versate sugli utili fittiziamente dichiarati

Gli effetti sulla tassazione di gruppo dell'incorporazione della consolidante

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 10 ottobre 2019, n.406

L'Agenzia delle entrate, in tema di fiscalità delle operazioni straordinarie, ha chiarito che, la fusione per incorporazione di una società consolidante in una società esterna al consolidato non interrompe la tassazione di gruppo se, sulle società consolidate, permangono (i) il requisito del controllo, di cui all'art.117, comma 1, del Tuir e (ii) il requisito della partecipazione al capital e agli utili superiore al 50%, richiesto dall'art.120 del Tuir. In particolare, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, la società incorporante può proseguire, in qualità di consolidante, il regime della tassazione di gruppo già nel periodo di imposta nel corso del quale è avvenuta la fusione e relativamente alla residua frazione del triennio in cui ha efficacia l'opzione. Non opera, però, conclude l'Agenzia delle entrate, la riattribuzione delle perdite fiscali precedentemente attribuite al gruppo e non ancora utilizzate.

torna su

Le modalità della cessione del credito Iva nell'ambito di un conferimento di ramo d'azienda

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 9 ottobre 2019, n.402

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di trasferimento del credito Iva nell'ambito di un'operazione di conferimento di ramo d'azienda. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui dall'operazione non derivi l'estinzione del soggetto conferente, il meccanismo con il quale la conferente, per effetto del trasferimento, perde ogni legittimazione in ordine al credito Iva che entra nella piena disponibilità della conferitaria cui spetta il diritto di chiederlo a rimborso o utilizzarlo in compensazione, opera solo nel caso in cui la stessa conferente abbia gestito con contabilità separata l'attività esercitata dal ramo d'azienda poi trasferito.

torna su

L'emissione di una nota di credito per sanare la doppia trasmissione della fattura elettronica

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello dell'8 ottobre 2019, n.395

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, nel caso in cui vengano erroneamente trasmesse al Sistema di Interscambio fatture già inviate ai clienti in formato cartaceo, in anni precedenti, e in ordine alle quali erano già stati effettuati gli adempimenti Iva previsti, il cedente o prestatore, al fine di sanare la duplicazione dell'invio, sarà tenuto ad emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell'art.26 del Decreto Iva, non essendo prevista alcuna specifica procedura di scarto.

torna su

La detraibilità dell'Iva assolta in relazione a un acconto versato

Corte di Cassazione – Sentenza del 3 ottobre 2019, n.24671

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il diritto alla detrazione Iva assolta in relazione a un acconto versato, sorge nell'attimo in cui l'acconto viene incassato dalla controparte, in quanto è in tale momento che, ai sensi dell'art.6 del Decreto Iva, si verifica l'esigibilità dell'imposta per il cedente o prestatore. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, tale diritto non sussiste nel caso in cui venga accertato l'intento fraudolento perseguito dalle parti, ravvisabile nella consapevolezza che, nel momento in cui è stato corrisposto l'acconto, la successiva operazione non sarebbe stata posta in essere.

torna su

L'indeducibilità dei costi non inerenti all'attività di impresa

Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 settembre 2019, n.24126

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che, è onere del contribuente provare l'inerenza del bene o del servizio all'esercizio dell'attività imprenditoriale sia ai fini della deduzione dei costi che della detrazione Iva, ha chiarito che, sono indeducibili i costi sostenuti per la realizzazione di un progetto che, di fatto, non è stato realizzato, in quanto manca il presupposto dell'inerenza, intesa come strumentalità all'esercizio dell'attività medesima e il perseguimento dello scopo produttivo connesso alle finalità imprenditoriali. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, se non viene dimostrata la connessione fra gli acquisti effettuati e le operazioni attive, viene meno il diritto alla deduzione del costo e alla detrazione dell'Iva correlata.

torna su

Fiscalità dei canoni d'affitto d'azienda

Corte di Cassazione – Sentenza del 25 settembre 2019, n.23851

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, oggetto del contratto d'affitto d'azienda è l'azienda nel suo complesso e non solo gli immobili della stessa e, pertanto, il reddito da canoni locativi non rientra nella disciplina dei redditi fondiari di cui all'art.26 del Tuir. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, i canoni di affitto d'azienda, oltre ad essere assoggettati ad Iva, concorrono, come elementi positivi, a formare il reddito di impresa e la base imponibile Irap, e quindi, saranno tassati solo se effettivamente percepiti, a differenza di quanto previsto per i redditi fondiari di cui al citato art.26, che sono tassati a prescindere dalla reale percezione, in base a quanto determinato dal contratto di affitto.

torna su

La configurabilità di operazioni oggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 settembre 2019, n.22209

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, l'operazione di vendita di un immobile, avvenuta tra soggetti economici facenti parte dello stesso gruppo societario, con un'inspiegabile lievitazione del prezzo in un breve lasso di tempo e, inoltre, regolata con compensazione finanziaria, è inquadrabile come operazione oggettivamente inesistente e, pertanto, indetraibile, ai fini Iva, per il cedente. In particolare, aggiunge la Suprema Corte, in tale circostanza, non si configura né un'ipotesi di abuso del diritto, né di elusione, dal momento che, queste fattispecie presuppongono comunque l'esistenza di una o più operazioni effettive realizzate, ma una vera e propria ipotesi di evasione d'imposta, stante l'inesistenza obiettiva dell'operazione.

torna su

GIURISPRUDENZA DI ERITO

Non rimborsabili le imposte versate sugli utili fittiziamente dichiarati

Commissione Tributaria Regionale di Bologna – Sentenza del 4 luglio 2019, n.1315/7/2019

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di utili fittizi, non attribuisce alla società dichiarante il diritto al rimborso delle relative imposte versate, non risultando applicabile a tale fattispecie né la disciplina civilistica dell'indebito oggettivo, di cui all'art.2033 del codice civile, né quella fiscale del rimborso, di cui all'art.38 del dpr 29 settembre 1973, n.602, in quanto entrambe le disposizioni presuppongono l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. In particolare, aggiunge la Commissione, non è possibile neanche presentare una dichiarazione integrativa, trattandosi di un rimedio finalizzato a tutelare l'errore in buona fede del contribuente e non ad emendare una dichiarazione falsa, conseguenza di un comportamento volutamente illecito posto in essere dalla società.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it